

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA L. 11/2/1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA L. 11/2/1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18, comma 1, della L. 11/2/1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del comune di Aurano che svolgono una delle attività indicate dall'art. 18 della legge 109/1994.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "**Legge**", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per "**Regolamento generale**", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- c) per "**compenso incentivante**", la somma di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per "**Ente**", il comune di Aurano;
- e) per "**Responsabile**", il responsabile del procedimento previsto dall'art. 7 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Spesa per "compenso incentivante"

1. Il "**compenso incentivante**" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ed in particolare nei relativi quadri economici sotto la voce «somme a disposizione della stazione appaltante» di cui all'art. 17, comma 1, del "**Regolamento generale**".

Art. 4

Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il "**compenso incentivante**" compete al personale dell'"**Ente**" per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 18 della "**Legge**", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area di posizione organizzativa.

2. Le attività che danno diritto alla percezione del "**compenso incentivante**", ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

3. Le somme liquidate a titolo di "**compenso incentivante**" ai sensi del presente regolamento si intendono al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale beneficiario nonché al lordo degli oneri a carico dell'"**Ente**".

Art. 5

"Compenso incentivante" per opere o lavori pubblici

1. Una somma pari all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "**compenso incentivante**", per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 18, comma 1, della "**Legge**".

2. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della "**Legge**", descritto all'art. 2; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 16, della "**Legge**", eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16.

3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della "**Legge**", ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 150.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'"**Ente**" e non siano destinati all'acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di manutenzione.

4. La misura del "**compenso incentivante**" si ottiene moltiplicando per 1,5% l'importo a base di gara

dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del **"compenso incentivante"**, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e le somme eventualmente previste per lavori o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia previste nelle "somme a disposizione" dell'Amministrazione, per le quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori in ogni caso al netto dell'I.V.A.;

5. Tenuto conto che le attività tecniche sono sempre affidate a professionisti esterni, al **"Responsabile"** è riconosciuto il 70% del **"compenso incentivante"** da calcolarsi sull'intero ammontare dell'1,5%, costituito ai sensi del precedente comma 4.

6. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della **"Legge"**. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

12. Qualora all'opera od al lavoro non venga data esecuzione per qualsiasi motivo, al **"Responsabile"** non spetta alcun compenso.

Art. 6

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Il **"Responsabile"** nei casi previsti dall'art. 8, ultimo comma, del **"Regolamento generale"** non ha diritto a percepire il **"compenso incentivante"**.

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del Sindaco.

Art. 7

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

3. Sono infine estranei al presente regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

Art. 8

Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

1. La disciplina di cui al presente regolamento, si applica per intero ai progetti per opere o lavori pubblici, avviati o conferiti con incarichi dell'Amministrazione all'entrata in vigore della legge 17/05/1999 n. 144 e quindi dal giorno 23/05/1999.

2. Si applica l'aliquota dell'1 per cento, da ripartire secondo le percentuali della tabella 1, per i progetti di opere o lavori pubblici avviati o conferiti con incarichi dell'Amministrazione nel periodo compreso fra il 6/3/1994 data di entrata in vigore della legge 11/2/1994, n. 109, e il 23/5/1999 data di entrata in vigore della legge 17/5/1999, n. 144.

3. Qualora le somme di cui trattasi non siano state accantonate sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o atti di pianificazione, le stesse devono essere previste nel bilancio.

5. Qualora le aliquote dell'1,50 per cento fosse aumentata con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che l'aliquota e la ripartizione sarà riferita alla nuova maggior misura dell'incentivo.